



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

Dott. Pasquale Murgò

**GIOVEDÌ 12
GENNAIO 2023**



LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE
DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDEC

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA
ELETTRICA E GAS NATURALE

I CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (art. 1, commi 2-9 legge di bilancio 2023)

Pasquale Murgo

Dottore commercialista in Bologna , *Ph.D.*

Partner - Poggi & Associati

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

- La **legge di bilancio 2023** ha introdotto «anche» per il **1° trimestre 2023** dei crediti di imposta per le spese sostenute per l'energia elettrica e il gas naturale;
- In estrema sintesi per il **1° trimestre 2023** i crediti di imposta risultano essere di importo pari a:
 - credito di imposta per le **imprese energivore pari al 45%** della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
 - credito di imposta per le **imprese non energivore pari al 35%** della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
 - credito di imposta per le **imprese gasivore pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
 - credito di imposta per le **imprese non gasivore pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
- I crediti di imposta sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione** entro il prossimo **31 dicembre 2023** e sono **cedibili solo per intero** secondo le modalità da definire con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDEC

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

La legge di bilancio 2023 «segue» la disciplina dei crediti di imposta introdotti per i diversi trimestri del 2022. Per ogni trimestre sono intervenute diverse disposizioni a regolamentare la materia (di seguito solo quelle che sono intervenute ad introdurre i crediti o a modificarne le aliquote):

- **I trimestre 2022:** - art. 15 c. 1 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, recante un credito di imposta in favore delle imprese energivore nella misura del 20%; - art. 15.1 c. 1 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, inserito dall'art. 4 comma 1 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 recante un credito di imposta in favore delle imprese gasivore nella misura del 10%;
- **II° trimestre 2022:** - art. 4 del D.L. 1° marzo 2022 n. 17, recante un credito di imposta in favore delle imprese energivore nella misura del 20%; - art. 5 c. 1 del D.L. 21 marzo 2022 n. 21 ha ridefinito la misura del credito di imposta pari al 25%; - art. 3 c.1 del D.L. 21 marzo 2022 n. 21, recante un credito di imposta in favore delle imprese non energivore nella misura del 12%; - art. 2 c. 3 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 ha ridefinito la misura del credito di imposta pari al 15%; - art. 5 del D.L. 1° marzo 2022 n. 17, recante un credito di imposta in favore delle imprese gasivore nella misura del 15%; - art. 2 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 ha ridefinito la misura del credito di imposta pari al 25%; - art. 4 c. 1 del D.L. 21 marzo 2022 n. 21, recante un credito di imposta in favore delle imprese non gasivore nella misura del 20%; - art. 2 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 ha ridefinito la misura del credito di imposta pari al 25%;
- **III° trimestre 2022:** - art. 6 c. 1 del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, recante un credito di imposta in favore delle imprese energivore nella misura del 25%; - art. 6 c. 3 e 5 del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, recante un credito di imposta in favore delle imprese non energivore nella misura del 15%; - art. 6 c. 2 del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, recante un credito di imposta in favore delle imprese gasivore nella misura del 25 %;- art. 6 c. 4 e 5 del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, recante un credito di imposta in favore delle imprese non gasivore nella misura del 25%;

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDEC

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

La legge di bilancio 2023 «segue» la disciplina dei crediti di imposta introdotti per i diversi trimestri del 2022. Per ogni trimestre sono intervenuti diversi decreti a regolamentare la materia (di seguito solo quelli che sono intervenuti ad introdurre i crediti o a modificarne le aliquote):

- **IV° trimestre 2022:** - art. 1 c. 1 del D.L. 23 settembre 2022 n. 144, recante un credito di imposta in favore delle imprese energivore per i mesi di ottobre e novembre nella misura del 40%; - art. 1 c. 1 e 2 del D.L. del 18 novembre 2022 n. 176, recante un credito di imposta in favore delle imprese energivore per il mese di dicembre nella misura del 40%; - art. 1 c. 3 e 5 del D.L. 23 settembre 2022 n. 144, recante un credito di imposta in favore delle imprese non energivore per i mesi di ottobre e novembre nella misura del 30%; - art. 1 c. 1 del D.L. del 18 novembre 2022 n. 176, recante un credito di imposta in favore delle imprese non energivore per il mese di dicembre nella misura del 30%; - art. 1 c. 2 del D.L. 23 settembre 2022 n. 144, recante un credito di imposta in favore delle imprese gasivore per i mesi di ottobre e novembre nella misura del 40%; - art. 1 c. 1 del D.L. del 18 novembre 2022 n. 176, recante un credito di imposta in favore delle imprese gasivore per il mese di dicembre nella misura del 40%; - art. 1 c. 4 e 5 del D.L. 23 settembre 2022 n. 144, recante un credito di imposta in favore delle imprese non gasivore per i mesi di ottobre e novembre nella misura del 40%; - art. 1 c. 1 del D.L. del 18 novembre 2022 n. 176, recante un credito di imposta in favore delle imprese non gasivore per il mese di dicembre nella misura del 40%.

I diversi decreti sono stati a loro volta oggetto di diversi interventi di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate brevemente riepilogati nella slides successiva.

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDEC

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Interventi di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate in materia di crediti di imposta energia elettrica e gas naturale:

- circolare del 13 maggio 2022 n. 13 relativamente ai crediti di imposta per il I° e II° trimestre 2022 delle imprese energivore e non energivore;
- circolare del 16 giugno 2022 n. 20 relativamente ai crediti di imposta per il I° e II° trimestre 2022 delle imprese gasivore e non gasivore;
- circolare dell'11 luglio 2022 n. 25, risposte a quesiti in relazione ai crediti di imposta del I° e II° trimestre 2022;
- risposta ad interpello 14 ottobre 2022 n. 512 (calcolo del credito di imposta per energivore in caso di conferimento di azienda);
- risposta ad interpello 31 ottobre 2022 n. 536 (possibilità di cedere i crediti di imposta energia e gas all'interno del consolidato fiscale);
- risposta ad interpello 31 ottobre 2022 n. 538 (modalità di calcolo del credito di imposta in particolari fattispecie);
- circolare del 29 novembre 2022 n. 36/E relativamente ai crediti di imposta per il III° e il IV° trimestre 2022 e contenente alcune risposte a domande specifiche (rilevante il caso della spettanza del credito in caso di locazione di immobile);
- risposta ad interpello 27 dicembre 2022, n. 595 (modalità di calcolo del credito per le imprese che autoconsumano);
- risposta a interpello 28 dicembre 2022, n. 597 (modalità di calcolo del credito di imposta in particolari fattispecie);
- risposta a interpello 10 gennaio 2023, n. 8 (possibilità di versare un acconto IRES più alto di quello determinato con il metodo storico al fine di utilizzare dei crediti di imposta energia e gas inutilizzati).

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

In generale a chi spettano i crediti (presupposto soggettivo)

- Il credito di imposta spetta alle «**imprese**» che sostengono i costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
- **Circ. Agenzia delle Entrate 29 novembre 2022, n. 36/E** « *sotto il profilo soggettivo i crediti di imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato – rispettano le condizioni normative previste. In proposito, si precisa che sono ammesse all'agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole [...] in assenza di un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali di cui all'art. 73, primo comma lett. c) indipendentemente dalla loro natura o forma giuridica [...]. In particolare con riferimento agli enti non commerciali e alle Onlus il credito di imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata*».



Le «imprese» rilevanti ai fini dei crediti di imposta sono:

- a) **Imprese energivore** che hanno subito un incremento del costo dell'energia;
- b) **Imprese non energivore** che hanno subito un incremento del costo dell'energia;
- c) **Imprese gasivore** che hanno subito un incremento del costo del gas;
- d) **Imprese non gasivore** che hanno subito un incremento del costo del gas.

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Condizioni della legge di bilancio 2023 per beneficiare dei crediti di imposta «energia»

- **Imprese energivore**: imprese a forte consumo di energia elettrica di cui **all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017**, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui **costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023.

Trimestre	Imprese a forte consumo di energia elettrica c.d. energivore			
	Definizione	Condizione	Misura credito	Termine utilizzo credito
1° trimestre 2023	imprese di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del D.M 21 dicembre 2017	Costi medi per kWh energia elettrica dell'ultimo trimestre 2022 incrementato del 30% rispetto all'ultimo trimestre 2019	45% spesa del primo trimestre 2023	31-dic-23

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Condizioni della legge di bilancio 2023 per beneficiare dei crediti di imposta «energia»

- Con riferimento alla definizione di impresa «energivora» nelle versioni precedenti del credito (credito applicabile per i trimestri del 2022) si faceva riferimento alle imprese di cui al DM 21 dicembre 2017 senza un riferimento diretto all'elenco.
- Circ. Agenzia delle Entrate **13 maggio 2022, n. 13 – imprese a forte consumo di energia** quelle avente i requisiti di cui all'art. 3 del DM 21 dicembre 2017 e contestualmente sono iscritte all'elenco di cui al successivo articolo 6

Società energivore secondo il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017		
Società in possesso dei requisiti dell'articolo 3		Società in possesso del requisito dell'articolo 6
1° requisito	Almeno uno dei seguenti requisiti	
consumo medio di energia elettrica nel periodo di riferimento, per il 2023 triennio 2019-2021, pari ad almeno 1GWh/annuo	a) operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CEE;	rientrano tra gli elenchi CSEA** per anno di competenza <ul style="list-style-type: none"> • Elenco per il 2022 • Elenco per il 2023
	b) operano nei settori dell'Allegato 5 alla Linee guida CEE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL* ai sensi dell'articolo 5, comma, non inferiore al 20%;	
	c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014 , dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.	

* VAL, ossia il valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato (al netto di eventuali imposte indirette e di eventuali sussidi)

** per rientrare negli elenchi CSEA si devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 21 dicembre 2017 e richiedere l'iscrizione attraverso un'autodichiarazione in cui si attesta il possesso dei requisiti.

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDEC

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Condizioni della legge di bilancio 2023 per beneficiare dei crediti di imposta «energia»

- **Imprese non energivore**: Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri *effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.*

Trimestre	Imprese non energivore			
	Definizione	Condizione	Misura credito	Termine utilizzo credito
1° trimestre 2023	imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore	Costi medi per kWh energia elettrica dell'ultimo trimestre 2022 incrementato del 30% rispetto all'ultimo trimestre 2019	35% spesa del primo trimestre 2023	31-dic-23

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Condizioni della legge di bilancio 2023 per beneficiare dei crediti di imposta «energia»

- Con riferimento alla **definizione di impresa non energivora** si segnala che nelle versioni del **credito applicabile per il II° e III° trimestre 2022** le disposizioni normative indicavano tali imprese come quelle diverse dalle c.d. energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile **pari o superiore a 16,5 KW (nel IV trimestre 2022 e I trimestre 2023 pari o superiore a 4,5 KW)**;
- **Circ. Agenzia delle Entrate 11 luglio 2022, n. 25 «D: Nel caso di di un'impresa dotata di più contatori di energia elettrica (di potenza sia superiore sia inferiore a 16,5 kW) i calcoli ai fini della media di riferimento e del credito di imposta devono essere considerati per ogni POD o cumulativamente per società?»**

R: Per determinare la media di riferimento, i calcoli devono essere considerati cumulativamente per ogni impresa, tenendo conto di tutti gli acquisti di energia elettrica effettuati nel trimestre di riferimento. Il calcolo del credito di imposta, invece, può essere determinato sulla base della singola fattura, a prescindere dal fatto che questa sia riferita al singolo POD (*point of delivery – punti di prelievo*) o che sia considerata cumulativamente per società. Resta fermo che l'accesso al beneficio fiscale relativamente all'energia elettrica consumata è subordinato alla titolarità di **almeno un POD di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.**

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDEC

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Calcolo del credito di imposta «energia»

- Circ. Agenzia delle Entrate 13 maggio 2022, n. 13: si considera **spesa agevolabile** quella sostenuta per **l'acquisto della componente energetica** (costituita dai costi per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione) ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica. Le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all'articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR e il loro **sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso della fattura.**

➔ **Macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce «spesa per la materia energia»**

- **Il credito di imposta è calcolato** sulla base dei consumi effettivi relativi al trimestre di riferimento. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno essere presi in considerazione; in tali casi occorre che si faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio limitatamente ai mesi oggetto della norma. 12

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDEC

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Possibilità di ottenere la comunicazione del venditore per le non energivore

- Anche per il I° trimestre 2023 (così come per II, III e IV trimestre del 2022) è previsto che per le imprese non energivore che si riforniscano di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si rifornivano nel quarto trimestre dell'anno 2019, **il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (ossia 30 maggio 2023), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta** spettante per il primo trimestre dell'anno 2023;
- Da segnalare che (circ. Agenzia delle Entrate, 29 novembre 2022, n. 36/E):
 - la **comunicazione** del venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell'incremento di costo e del contributo ma **in sua assenza** (o perché non è possibile richiederla o per altre ragioni) **non pregiudica la spettanza dei crediti di imposta** laddove ricorrano i presupposti normativamente richiesti;
 - **non è previsto uno specifico termine entro il quale, a pena di decadenza, l'impresa interessata può chiedere la comunicazione.** In tal senso i venditori sono tenuti a fornire la comunicazione anche se la richiesta perviene posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (da segnalare che il prossimo 29 gennaio 2023 vi è la scadenza per la comunicazione del credito ottobre/novembre 2022 e 1 marzo 2023 quella di dicembre 2022).

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Condizioni della legge di bilancio 2023 per beneficiare dei crediti di imposta «gas»

- Imprese gasivora:** imprese a forte consumo di gas naturale di cui **all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021**, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, **un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per **usi energetici diversi dagli usi termoelettrici**, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei **prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS)** pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Trimestre	Imprese a forte consumo di gas naturale c.d. "gasivore"			
	Definizione	Condizione	Misura credito	Termine utilizzo credito
I° trimestre 2023	Imprese di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021	Incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media dell'ultimo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal GME* superiore al 30% rispetto all'ultimo trimestre 2019	45% spesa del primo trimestre 2023	31-dic-23

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Condizioni della legge di bilancio 2023 per beneficiare dei crediti di imposta «gas»

- Con riferimento alla definizione di impresa «gasivora» nelle versioni precedenti del credito (credito applicabile per i trimestri del 2022) si faceva riferimento alle imprese che:
 - operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 del D.M. 21 dicembre 2021 n. 541;
 - hanno consumato, nel I trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'articolo 3 c. 1 del D.M. 21 dicembre 2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Nozione impresa gasivora con richiamo del DM 21 dicembre 2021, n. 541	
1° requisito	2° requisito
Operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 del D.M. 21 dicembre 2021 n. 541 ;	Hanno consumato, nel I trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'articolo 3 c. 1 del D.M. 21 dicembre 2021 n. 541. medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm). Dal combinato disposto di tali norme, risultano gasivore le società che hanno avuto nel I trimestre 2022 un consumo di gas naturale pari almeno al 25% di 1 GWh/anno.

- Nell'art. 3, punto 2 del DM 21 maggio 2021, n. 541 si richiama l'istituzione di un elenco delle imprese «gasivore». ¹⁵

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDEC

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Condizioni della legge di bilancio 2023 per beneficiare dei crediti di imposta «gas»

- **Imprese non gasivore:** Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici**, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Trimestre	Imprese non gasivore			
	Definizione	Condizione	Misura credito	Termine utilizzo credito
I° trimestre 2023	Imprese diverse dalle gasivore	Incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media dell'ultimo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal GME* superiore al 30% rispetto all'ultimo trimestre 2019	45% spesa del primo trimestre 2023	31-dic-23



CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Calcolo del credito di imposta «gas»

- **Circ.** Agenzia delle Entrate **16 giugno 2022, n. 20**: si considera **spesa agevolabile** quella sostenuta per **l'acquisto del gas naturale** formato dai costi della componente «gas» (costo della commodity) ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Non concorrono al calcolo della spesa della componente «gas» a titolo di esempio, le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (cosiddetta servizi di rete). **Deve inoltre trattarsi di gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.** Le spese per l'acquisto del gas utilizzato si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all'articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso della fattura.



Macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce «spesa per la materia gas naturale»

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Possibilità di ottenere la comunicazione del venditore per le non gasivore

- Anche per il I° trimestre 2023 (così come per II, III e IV trimestre del 2022) è previsto che per le imprese non gasivore che si riforniscano di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si rifornivano nel quarto trimestre dell'anno 2019, **il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (ossia 30 maggio 2023)**, invia al proprio cliente, su sua richiesta, **una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta** spettante per il primo trimestre dell'anno 2023;
- Da segnalare che (circ. Agenzia delle Entrate, 29 novembre 2022, n. 36/E):
 - la **comunicazione** del venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell'incremento di costo e del contributo ma **in sua assenza** (o perché non è possibile richiederla o per altre ragioni) **non pregiudica la spettanza dei crediti di imposta** laddove ricorrano i presupposti normativamente richiesti;
 - **non è previsto uno specifico termine entro il quale, a pena di decadenza, l'impresa interessata può chiedere la comunicazione.** In tal senso i venditori sono tenuti a fornire la comunicazione anche se la richiesta perviene posteriormente ai 60 normativamente previsti (da segnalare che il prossimo 29 gennaio 2023 vi è la scadenza per la comunicazione del credito ottobre/novembre 2022 e 1 marzo 2023 quella di dicembre 2022).

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Ai crediti di imposta per le spese dell'energia e gas:

- non si applica il limite annuale di compensazione dei 250.000 Euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi in base all'articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007;
- non si applica il limite annuale generale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi di cui all'art. 34 della legge n. 388 del 2000 previsto per ciascun anno solare e pari a 2 milioni di Euro;
- non concorrono alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile dell'IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del TUIR;
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
- sono utilizzabili in compensazione con modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- sono da indicare nel quadro RU della dichiarazione ma l'utilizzo in compensazione non necessita di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e del visto di conformità.

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDEC

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

La situazione dei crediti di imposta per i trimestri del 2022 energia

Trimestre	Energivore				Non energivore			
	Condizione	Misura credito	Termine utilizzo credito	Codice tributo	Condizione	Misura credito	Termine utilizzo credito	Codice tributo
I trimestre 2022	costo medio per KWh dell'energia elettrica del ultimo trimestre 2021 è incrementato del 30% rispetto all' ultimo trimestre 2019	20% spesa primo trimestre 2022	31-dic-22	6960				
II trimestre 2022	costo medio per KWh dell'energia elettrica del primo trimestre 2022 è incrementato del 30% rispetto al primo trimestre 2019	25% (prima versione 20%) spesa secondo trimestre 2022	31-dic-22	6961	costo medio per KWh dell'energia elettrica del primo trimestre 2022 è incrementato del 30% rispetto al primo trimestre 2019	15% (prima versione 12%) spesa secondo trimestre 2022	31-dic-22	6963
III trimestre 2022	costo medio per KWh dell'energia elettrica del secondo trimestre 2022 è incrementato del 30% rispetto al secondo trimestre 2019	25% spesa terzo trimestre 2022	30-giu-23*	6968	costo medio per KWh dell'energia elettrica del secondo trimestre 2022 è incrementato del 30% rispetto al secondo trimestre 2019	15% spese terzo trimestre 2022	30-giu-23*	6970
IV trimestre 2022	ottobre novembre	costo medio per KWh dell'energia elettrica del terzo trimestre 2022 è incrementato del 30% rispetto al terzo trimestre 2019	40% spesa ottobre novembre 2022	6983	costo medio per KWh dell'energia elettrica del terzo trimestre 2022 è incrementato del 30% rispetto al terzo trimestre 2019	30% spese ottobre novembre 2022	30-giu-23*	6985
	dicembre	40% spesa dicembre 2022	6993	30% spese dicembre 2022		6995		

• Il Disegno di Legge di conversione del D.L. 176/2022 approvato al Senato prevede la proroga per l'utilizzo dei crediti di imposta al 30 settembre 2023, ad oggi non è ancora stata approvata la Legge di conversione.

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDEC

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

La situazione dei crediti di imposta per i trimestri del 2022 gas

Trimestre	Gasivore				Non gasivore			
	Condizione	Misura credito	Termine utilizzo credito	Codice tributo	Condizione	Misura credito	Termine utilizzo credito	Codice tributo
I trimestre 2022	Incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media dell' ultimo trimestre 2021 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal GME* superiore al 30% rispetto all' ultimo trimestre 2019	10% spesa primo trimestre 2022	31-dic-22	6966				
II trimestre 2022	Incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal GME* superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019	25% (prima versione 15% - seconda versione 20%) spesa secondo trimestre 2022	31-dic-22	6962	Incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal GME* superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019	25% (prima versione 15% - seconda versione 20%) spesa secondo trimestre 2022	31-dic-22	6964
III trimestre 2022	Incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal GME* superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019	25% spesa terzo trimestre 2022	30-giu-23**	6969	Incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal GME* superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019	25% spesa terzo trimestre 2022	30-giu-23**	6971
IV trimestre 2022	Incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal GME* superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019	40% spesa ottobre novembre 2022	30-giu-23**	6984	Incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal GME* superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019	40% spesa ottobre novembre 2022	30-giu-23**	6986
		40% spesa dicembre 2022		6994		40% spesa dicembre 2022		6996

* GME sta per Gestore dei mercati energetici

** Il Disegno di Legge di conversione del D.L. 176/2022 approvato al Senato prevede la proroga per l'utilizzo dei crediti di imposta al 30 settembre 2023, ad oggi non è ancora stata approvata la Legge di conversione.

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Adempimento ulteriore per l'utilizzo dei crediti per il III° e IV° trimestre 2022



i beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre) nonché relativi al quarto trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre) sono tenuti a **comunicare, entro il 16 marzo 2023, all'Agenzia delle entrate, l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito**

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate.